



Ordinanza n. 499 del 26-06-2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO, VENDITA E DETENZIONE IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S.ANTONINO DEL 4 LUGLIO 2025.

**Servizio: Servizio Eventi, Turismo e Sport
IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- in data 4 luglio si svolgerà la tradizionale fiera di S. Antonino presso il Pubblico Passeggio e vie limitrofe, dalle 7,00 alle 24,00;

CONSIDERATO CHE

Alla manifestazione fieristica partecipano operatori commerciali su aree pubbliche titolari di specifiche autorizzazioni, tra i quali molti di commercio ambulante;

PRESO ATTO:

del fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie ed altri contenitori di vetro e lattine, successivo al consumo di bevande ivi contenute e causa di potenziali incidenti;
che il fenomeno per quanto riguarda la Fiera è sia sull'area fieristica sia all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali del centro storico e senza riguardo alla pulizia e all'igiene del suolo e dell'abitato;

RICHIAMATI:

la nota del Questore di Piacenza prot. n. 0015455 del 20/06/2017 come rettificata con prot. n. 0015635 del 21/06/2017 con la quale, tra le altre cose, si prevede da parte del Sindaco l'emanazione di apposita ordinanza che vieti la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine;

l'art. 54, comma II, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 33 dello Statuto Comunale;

la Circolare del Ministero dell'interno del 26 luglio 2018 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli della sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche";

VISTE:

la nota della Prefettura di Piacenza, Prot. Gen. n. 64901 del 12/06/2017 che si è espressa sul tema della sicurezza delle persone in occasione di eventi che prevedono notevole afflusso di pubblico;

la nota della Questura pervenuta con pec in data 22 Agosto 2018;

la nota della Prefettura di Piacenza prot. n. 0036243 del 07/07/2021 - "Provvedimenti di divieto di vendita e somministrazione bevande alcoliche e rispetto a misure covid antiassembramento";

la nota della Prefettura PG 82795 del 08/07/2021;

l'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

la nota della Prefettura PG 87033 del 29/06/2023;

l'ordinanza dirigenziale n.376 del 23 giugno 2023;

il regolamento comunale di Fiere e Mercati D.C.C n.1 del 2 Febbraio 2015;

l'art. 53 comma 2 del D.Lvo 267/2000, relativo ai casi di assenza temporanea del Sindaco;

l'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

RITENUTO NECESSARIO:

emettere provvedimento contingibile ed urgente relativo alla Fiera di S. Antonino che si svolgerà presso il Pubblico Passeggio e vie limitrofe, dalle 7,00 alle 24,00;

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate:

Ai commercianti partecipanti, sia titolari di posteggio, sia spuntisti, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari operanti all'interno della manifestazione fieristica sul Pubblico Passeggio, è fatto divieto di somministrazione consumo vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro di qualunque genere, prevedendo in sostituzione, la somministrazione/vendita in contenitori di carta o in altro materiale biodegradabili e comunque non inquinanti.

Alla cittadinanza è fatto divieto assoluto di detenzione e consumo nei luoghi pubblici indicati di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine di qualunque genere. La somministrazione in contenitori di vetro e lattine è ammessa all'interno dei pubblici esercizi esclusivamente per il servizio ai tavoli ed al bancone da parte dei gestori a favore dei consumatori, senza possibilità alcuna di asporto da parte degli stessi.

È permesso ai commercianti di alimenti e ai pubblici esercenti presenti nell'area interessata la vendita di prodotti conservati in vetro non adibiti al consumo sul posto

È fatto obbligo di far rispettare la suddetta ordinanza:

- per la Fiera di S. Antonino, considerato il notevole afflusso di persone e la consueta

concentrazione di partecipanti, oltreché nelle aree dedicate alla fiera (via Palmerio Piazzale Genova, via Alberici Corso Vittorio Emanuele, viale Pubblico Passeggio), il divieto di somministrazione in contenitori di vetro riguarda il centro storico della città, come delimitato dal Pubblico Passeggio, Viale Palmerio, Viale Beverora, Via delle Valli, Via Tramello, via Maculani, Piazzale Milano, Via S. Ambrogio, Piazzale Marconi, via La Primogenita e Piazzale Roma, comprendendo nel divieto tutti i pubblici esercizi posti sulle vie di confine;

AVVERTE

•che, fatte salve ove applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa di Euro 500,00= con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 333,33=;

•che la seguente ordinanza mantiene valide le sue prescrizioni anche in caso di differimento della manifestazione;

•rimangono ferme le prescrizioni contenute nelle ordinanze degli anni precedenti.

Si dà atto che la presente ordinanza:

•è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

RENDE NOTO

- avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa - ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge n.241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Eventi Turismo e Sport;

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Daniele Cassinelli, Dirigente del Settore Marketing del Comune di Piacenza

DISPONE

che la presente ordinanza venga immediatamente affissa all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet comunale e sui mezzi di comunicazione e di stampa.

DISPONE INFINE

-che la Polizia Municipale sia incaricata della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento;

-che copia del presente provvedimento venga trasmesso preventivamente alla Prefettura ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lvo 267/2000, alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed al Comando Polizia Municipale.

Piacenza, 26-06-2025

Sottoscritta da SINDACO
KATIA TARASCONI

Documento firmato digitalmente